

assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione."

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo testo degli articoli 1, 6 e 7 dello Statuto dell'Associazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Il presente verbale è esente da imposta di registro e bollo ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117 in quanto trattasi di atto che ha lo scopo di adeguare lo statuto e modifiche normative.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e venti.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su cinque facciate per intero e parte della sesta di due fogli, del quale ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva.

Firmato: Giuseppe Mammana - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 104135 raccolta n. 23787

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) un'associazione di promozione sociale operante nei settori dell'editoria, dell'informazione, della formazione, dei servizi

sociali e sanitari, della cultura e dello spettacolo, dell'ambiente che assume la denominazione di **"DI.TE. - Servizi, Produzioni ed Editoria - Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale"** " in acronimo **"DI.TE. ETS-APS"**.

ARTICOLO 2

L'associazione ha la sede legale in Foggia, Piazza della Libertà n. 4, e la sua durata è illimitata. L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuate a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) una volta istituito.

ARTICOLO 3

L'Associazione si propone lo scopo di svolgere attività di promozione sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. In particolare l'Associazione:

- a) istituisce corsi di formazione, anche professionali, qualificazione ed aggiornamento nel campo sociale, sanitario, educativo, scolastico, ambientale, culturale e dello spettacolo, al fine di qualificare adeguatamente il personale che opera nelle strutture pubbliche e private di carattere sociale, sanitario, educativo, scolastico, ambientale, culturale e del tempo libero, nonché, per le famiglie e per i cittadini italiani o domiciliati in Italia;
- b) promuove iniziative di informazione al fine di sensibilizzare il maggior numero di persone ed istituzioni possibili alla partecipazione cosciente ed autonoma di ciascuno alla promozione della persona, della salute, della famiglia, della educazione, della vita sociale, della scuola, della cultura, dell'ambiente e dello spettacolo; in tali ambiti svolge anche servizi rientranti nel campo della editoria scientifica;
- c) autonomamente ed in affiancamento ai cittadini, alle famiglie, ai servizi pubblici e privati, alle forze sociali e culturali del territorio promuove ogni azione volta a realizzare lo stato di salute dei cittadini e delle famiglie, l'educazione, la scuola, la vita sociale e civile, la cultura, l'ambiente e lo spettacolo;
- d) esercita ogni forma di prevenzione ed

assistenza nella forma della consulenza e della terapia. Ciò viene realizzato autonomamente ed anche in collaborazione con le pubbliche e private istituzioni che si occupano dello specifico campo di intervento che viene prescelto di volta in volta;

e) pratica iniziative di consulenza, cura e riabilitazione degli stati di malessere e malattia e per il reinserimento sociale e affettivo di quanti palesano tali bisogni, e si rivolgono all'associazione stessa per ricevere aiuto;

f) promuove attività di ricerca e documentazione scientifica e non in ambito sanitario, sociale, scolastico, educativo, culturale, ambientale e dello spettacolo, e, partecipa ad iniziative di tale genere anche in collaborazione con le istituzioni universitarie ed accademiche pubbliche e private, nazionali ed internazionali;

g) promuove ed organizza la solidarietà, la cooperazione, il volontariato ed il servizio civile a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla tutela dei diritti della persona, della famiglia, per la salute, sociali, ambientali, culturali, scolastici, educativi ed alla educazione alla pace fra i popoli;

h) promuove la collaborazione, la progettazione e l'iniziativa con tutte le istituzioni dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri stati ed organi semi internazionali nelle materie di cui ai punti precedenti;

i) organizza attività di raccolta fondi e comunicazione sociale al fine di sostenere le proprie attività e le proprie opere o attività di associazioni o enti che hanno gli stessi o analoghi scopo-oggetto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può aderire ai consorzi, associazioni, enti pubblici e privati con medesime finalità sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente collegate o di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione ha durata illimitata. Può essere deliberato lo scioglimento a norma di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 4

Il numero minimo dei soci è pari a sette.

Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la

realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso delle quote da essi effettivamente versate.

Le suddette quote saranno devolute a riserva legale dell'Associazione.

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e

di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purchè sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

La qualità di associato è intrasmissibile.

La attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al

cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il loro espletamento.

ARTICOLO 6

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di

morte, di morosità nel pagamento della quota associativa e di presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Le assemblee, che potranno essere tenute anche fuori della sede sociale purchè in territorio nazionale, saranno presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata di volta in volta dall'assemblea stessa.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Ordine di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. Potrà avvenire anche in via telematica purchè il mezzo usato assicuri la ricezione dell'avviso.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni associato all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi

portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza nei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 7

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Tesoriere - Segretario. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate; i consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre ai dati anagrafici, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale; le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio

ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.
- la nomina del Segretario e del Tesoriere da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio;
- la predisposizione dei regolamenti interni;
- potrà assumere e licenziare il personale dipendente dell'associazione nei soli limiti previsti dal TUTS, fissandone le mansioni e le retribuzioni in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- Compiere infine tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto siano riservati all'assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio, inclusa la nomina dei difensori. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 9

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 10

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono

fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 11

L'Organo di Controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea. I suoi membri sono scelti tra le categorie indicate dall'art. 2397 c.c. (Revisori legali, iscritti agli albi professionali, professori universitari in materie economiche o giuridiche). Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La nomina è obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art. 30 del T.U.T.S..

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e nel suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 del T.U.T.S. la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'attività dell'Associazione e delle attività di interesse generale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del T.U.T.S..

I componenti l'Organo di Controllo partecipano, senza voto, alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve redigere il bilancio con le modalità e nelle forme di cui all'art. 13 e 14 del CTS e tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del CTS.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni, che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato l'interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione

a spese del richiedente.

ARTICOLO 13

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14

In caso di suo scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio che residua dopo la liquidazione previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, con le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs 3-7-2017 n. 117 (CTS).

ARTICOLO 15

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Foggia.

ARTICOLO 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice Civile e nelle norme speciali in materia.

Firmato: Giuseppe Mammana - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 2 NOVEMBRE 2022 AL N. 21195/1T.